



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

PROGRAMMA PRIN 2026 HYBRID

**Avviso per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e rafforzare le interazioni tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM anche attraverso l'integrazione tra saperi umanistici e l'applicazione delle nuove tecnologie in una logica di ibridazione delle competenze.
(Bando PRIN 2026 HYBRID)**

ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA DI VALUTAZIONE. DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", come modificata dall'articolo 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), con specifico riguardo all'articolo 21 (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca), che al comma 1 istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e che in base a quanto stabilito nel successivo comma 2 “Il CNVR, in particolare:

a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis;

c) se previsto dai rispettivi bandi, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;

d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.”;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2025, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”, in vigore dal 17 maggio 2025 e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che dispone: “*Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti*”;

VISTO il D.M. n. 196 del 6 marzo 2026, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché la loro distribuzione tra le strutture di livello dirigenziale generale e la definizione dei relativi compiti;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 dicembre 2025, registrato dal competente Ufficio centrale del Bilancio al n. 799, in data 31/12/2025 e alla Corte dei Conti in data 10 gennaio 2026 al n. 10, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

VISTA la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” con particolare riguardo all'articolo 1, commi da 529 a 533, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per la programmazione della ricerca;

VISTI in particolare, i commi 529 e 530 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, i quali, rispettivamente, dispongono che:

– co. 529. *I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);*

– co. 530. *Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.;*

VISTO altresì, il comma 532, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, che fissa la dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) in euro 259.029.354 per l'anno 2026, euro 257.633.003 per l'anno 2027 ed euro 285.703.366 per l'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032, e il comma 533 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, che dispone l'incremento del Fondo per la programmazione della ricerca di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), per un



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

importo pari a complessivi **euro 329.029.354** per l'anno 2026, euro 407.633.003 per l'anno 2027 ed euro 435.703.366 per l'anno 2028;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1004 del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 64 del D.L.77/2021, il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 150 del 30 gennaio 2026 con cui ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono approvati il *Piano triennale della ricerca* e del relativo cronoprogramma di cui al comma 529 del medesimo articolo 1 che nello specifico prevede:

- per il PROGRAMMA PRIN 2026 HYBRID destinato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e rafforzare le interazioni tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM anche attraverso l'integrazione tra saperi umanistici e l'applicazione delle nuove tecnologie in una logica di ibridazione delle competenze attraverso una specifica procedura competitiva da adottarsi entro il 30 aprile 2026 (BANDO PRIN 2026 HYBRID) uno stanziamento pari ad euro 59.000.000,00 comprensiva di una quota massima pari al 7% da destinare alle *attività di analisi tecnico scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo* di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 170.

CONSIDERATO che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale della ricerca attraverso il sostegno della ricerca di base di elevata qualità, fondata su procedure competitive e su processi di valutazione basati sul merito scientifico secondo standard internazionali di *peer review*;

VISTO il D.M. 3 aprile 2026, n. 424, recante "*Nuove disposizioni procedurali a sostegno delle attività di ricerca fondamentale*";

VISTO, in particolare, il predetto decreto ministeriale n. 424 del 2026, che demanda:

- al MUR la definizione della metodologia di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca fondamentale anche in ragione delle risorse disponibili, nel rispetto delle migliori pratiche nazionali, unionali e internazionali in materia di valutazione della ricerca

- al Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR) la definizione dei criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e i relativi pesi, secondo canoni di imparzialità e tenendo anche conto delle modalità operative adottate dallo *European Research Council* ovvero nell'ambito di altre procedure competitive internazionali di particolare rilevanza in ambito scientifico;

- al CNVR la responsabilità del coordinamento tecnico scientifico dell'intero processo di valutazione;

VISTE le *Linee guida di valutazione dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)* – BANDO PRIN HYBRID predisposte e approvate dal CNVR nella seduta del 20 marzo 2027 (verbale n. 77), che definiscono il quadro generale di riferimento, i principi ispiratori e i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e i relativi pesi fornendo indicazioni metodologiche ed operative necessarie a garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi attribuiti dai Comitati di Valutazione incaricati della valutazione tecnico scientifica;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

CONSIDERATA la necessità di assicurare un sistema di valutazione dei progetti PRIN improntato ai principi di qualità scientifica, trasparenza, imparzialità e coerenza con le migliori pratiche nazionali ed internazionali;

CONSIDERATO che le *Linee Guida di valutazione* costituiscono il necessario ausilio allo svolgimento dell'attività di valutazione tecnico-scientifica demandata ai Comitati di Valutazione e, al contempo, costituiscono riferimento e guida anche per i soggetti proponenti nella predisposizione delle proprie proposte progettuali, assicurando coerenza con i criteri di valutazione e le indicazioni metodologiche stabilite;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle suddette *Linee guida di valutazione dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)*, al fine di garantire un quadro unitario, chiaro e coerente per la valutazione delle proposte progettuali nell'ambito dei bandi PRIN;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione delle Linee guida di valutazione dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN))

1. Sono approvate le "*Linee guida di valutazione dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)* - BANDO PRIN HYBRID, predisposte dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), contenenti le indicazioni metodologiche e operative necessarie a garantire uniformità nell'attribuzione dei punteggi e dei giudizi da parte dei Comitati di Valutazione incaricati della valutazione tecnico-scientifica.
2. Le Linee Guida di valutazione di cui al precedente comma 1 costituiscono parte integrante delle procedure competitive, da adottarsi entro il 30 aprile 2026, volte all'attuazione del PROGRAMMA PRIN 2026 HYBRID destinato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e rafforzare le interazioni tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM anche attraverso l'integrazione tra saperi umanistici e l'applicazione delle nuove tecnologie in una logica di ibridazione delle competenze attraverso una specifica procedura competitiva (Bando PRIN 2026 HYBRID).
3. Le "*Linee guida di valutazione dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)* - BANDO PRIN HYBRID", saranno trasmesse a tutti i Comitati di Valutazione, rappresentando uno strumento indispensabile per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche loro attribuite.

Articolo 2

(Ruolo del CNVR)

1. Il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR) è responsabile del coordinamento tecnico scientifico dell'intero processo di valutazione dei programmi PRIN, garantendo
-



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

la corretta applicazione delle *Linee guida di valutazione dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)-BANDO PRIN HYBRID*, anche attraverso l'elaborazione di indirizzi interpretativi, strumenti operativi e indicazioni metodologiche funzionali allo svolgimento delle attività di valutazione.

2. Il CNVR contribuisce, altresì, al monitoraggio dei processi valutativi e all'analisi dell'impatto delle politiche di finanziamento, al fine di rafforzare la qualità, la trasparenza e l'efficacia complessiva del sistema.

Articolo 3

(Modalità procedurali di valutazione)

1. Le proposte progettuali sono presentate, in lingua inglese, dal *Principal Investigator (PI)* che assume la responsabilità del progetto e coordina, sotto il profilo scientifico, le unità operative coinvolte.

2. Il PI all'atto della presentazione della domanda indica il macrosettore e il settore ERC prevalenti e, nel PROGRAMMA PRIN 2026 HYBRID una fra le seguenti linee tematiche:

- tecnologie quantistiche;
- *high performance computing (HPC)*;
- intelligenza artificiale;
- cybersicurezza;
- tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario.

3. Le proposte progettuali presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

4. A conclusione della procedura di trasmissione della proposta progettuale, il sistema CINECA effettua un controllo formale della regolarità e ammissibilità delle proposte. In particolare, per soddisfare tutti i criteri di ammissibilità, ogni proposta:

- a. deve essere presentata entro il termine ultimo di presentazione;
- b. deve essere completa (cioè tutte le parti o sezioni della proposta debbono essere complete, compresa la documentazione di supporto).

5. La verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione è effettuata dal MUR a posteriori per i soli progetti ammessi a finanziamento. Nello svolgimento di tale attività il MUR può avvalersi, sulla base della convenzione stipulata in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.

6. Nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. 3 aprile 2026, n. 424, recante "*Nuove disposizioni procedurali a sostegno delle attività di ricerca fondamentale*" le modalità di valutazione dei progetti PRIN sono articolate come segue:

- la valutazione delle proposte è affidata a Comitati di Valutazione uno per ciascuno delle cinque aree tematiche di cui al precedente comma 2, al fine di assicurare un adeguato presidio delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste e garantire una valutazione approfondita e qualificata delle proposte progettuali.
-



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

7. Il MUR, con decreto successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, provvede alla nomina dei Comitati di Valutazione, composti da cinque a quindici esperti scientifici, scelti dal CNVR in funzione della eterogeneità delle tematiche e del numero di domande pervenute designandone uno come coordinatore.
 8. I Comitati di Valutazione operano sempre collegialmente. Le riunioni dei Comitati sono validamente costituite in presenza di un numero di componenti pari alla “metà più uno”.
 9. La valutazione tecnico-scientifica delle proposte presentate è articolata in un processo progressivo suddiviso in tre fasi distinte tra loro e complementari:
 - a) FASE 1: valutazione tecnico-scientifica preliminare;
 - b) FASE 2: valutazione tecnico-scientifica progettuale;
 - c) FASE 3: valutazione di congruità finanziaria.
 10. **FASE 1 – Valutazione tecnico-scientifica preliminare** (max 80 punti): affidata ai Comitati di Valutazione, costituisce la valutazione preliminare ed è finalizzata a una selezione iniziale basata sul merito della proposta (sinossi) e sul profilo scientifico del gruppo di ricerca, con particolare riferimento ai *curricula vitae* e ai track record del PI, del sostituto PI e dei responsabili di unità. Il punteggio complessivo conseguito al termine della prima fase è valido ai soli fini dell'accesso alla seconda fase di valutazione tecnico-scientifica dei progetti e non concorre alla determinazione del punteggio finale, non essendo cumulabile con il punteggio attribuito alla fase successiva.
 11. Le proposte progettuali che non conseguano un punteggio totale pari ad almeno 72/80 nella *FASE 1 – Valutazione tecnico-scientifica preliminare*, non saranno considerate ammissibili alla successiva *FASE 2 – valutazione tecnico-scientifica progettuale*.
 12. Qualora, al termine della *FASE 1 - Valutazione tecnico-scientifica preliminare*, una proposta non raggiunga un punteggio di almeno 64/80, il PI e i responsabili di unità non saranno considerati soggetti ammissibili, in qualità di PI o responsabili di unità, nell'ambito del successivo bando annuale avente le medesime caratteristiche.
 13. Non potranno essere ammesse alla *FASE 2 - Valutazione tecnico-scientifica progettuale* un numero di proposte complessivamente superiore a tre volte quello delle proposte finanziabili, nel rispetto dei criteri di pari merito di cui alle *Linee guida di valutazione*, così come quantificato dal rapporto tra il *budget* disponibile e l'importo del contributo massimo riconoscibile.
 14. **FASE 2 – Valutazione tecnico-scientifica progettuale** (max 100 punti): costituisce la fase centrale del processo di valutazione ed è finalizzata all'esame della proposta progettuale estesa, con riferimento alla qualità scientifica, alla fattibilità complessiva del progetto, nonché all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e delle risorse previste. Per ciascun progetto, il Comitato di Valutazione (CdV) individua, nel rispetto del criterio della comprovata competenza scientifica, due esperti esterni incaricati della revisione, selezionati mediante procedure telematiche idonee a garantirne l'anonimato.
 15. Una volta completate le schede di valutazione individuali da parte degli esperti esterni, il CdV procede all'analisi complessiva dei giudizi espressi dagli esperti esterni e redige la scheda di valutazione finale del progetto, svolgendo un ruolo di sintesi critica e di integrazione delle valutazioni tecniche ricevute. Nell'attribuzione del punteggio finale, il CdV non è vincolato al calcolo della media
-



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

matematica dei voti individuali espressi dagli esperti esterni, ma assegna un punteggio compreso tra il valore minimo e quello massimo proposto dagli stessi esperti. Al fine di garantire la coerenza, la trasparenza e l'omogeneità del processo valutativo, i revisori esterni e il CdV elaborano un giudizio sintetico sulla base degli elementi descrittivi riportati previsti dalle *Linee guida di valutazione*.

16. Ogni progetto è soggetto a un punteggio massimo pari a 100. Le proposte progettuali che, sulla base della proposta progettuale estesa presentata, non conseguano un punteggio totale pari ad almeno 85/100 nella *FASE 2 – Valutazione tecnico-scientifica progettuale*, non risulteranno ammissibili alla successiva fase di valutazione. Nel rispetto dei criteri di pari merito di cui alle *Linee guida di valutazione*, non potrà essere ammesso alla *FASE 3 – Valutazione di congruità finanziaria* un numero di proposte complessivamente superiore a due volte quello delle proposte finanziabili così come quantificato dal rapporto tra il *budget* disponibile e l'importo del contributo massimo riconoscibile.

17. **FASE 3 – Valutazione di congruità finanziaria:** è finalizzata alla definizione, da parte dei Comitati di valutazione, delle graduatorie di merito dei progetti di ricerca positivamente valutati, del finanziamento e alla verifica della congruità economica delle proposte collocate in posizione utile per il finanziamento al termine della *FASE 2 – Valutazione tecnico-scientifica progettuale* e nel rispetto della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna area tematica.

18. A seguito della determinazione del contributo riconosciuto, il piano di riparto contenuto nella proposta progettuale viene rideterminato in modo proporzionale per ciascuna unità partecipante al progetto.

19. Il contributo assegnato a ciascuna unità di ricerca sulla base delle previsioni di cui al precedente comma, non potrà in alcun caso essere oggetto di trasferimento tra le varie unità di ricerca.

20. Previa analisi delle richieste finanziarie avanzate, per ogni proposta il CdV determina il costo congruo e l'ammontare del finanziamento riconoscibile anche applicando una rideterminazione dei costi esposti nella proposta progettuale, attraverso un abbattimento della richiesta economica del PI, assicurando, in ogni caso, almeno il contributo minimo previsto dal presente decreto all'articolo 4.

21. Nel rispetto delle graduatorie predisposte dai CdV al termine della *FASE 2 – Valutazione tecnico-scientifica progettuale*, il MUR provvede con uno o più decreti all'approvazione delle stesse comprensive del contributo riconosciuto e all'adozione dei conseguenti adempimenti. Resta inteso che i progetti, come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

22. I *Principal Investigator* prendono visione delle schede di valutazione sul sito <https://prin.mur.gov.it/>, avendo la facoltà di rendere le stesse visibili ai responsabili di unità.

23. L'elenco dei nominativi dei componenti dei Comitati di Valutazione e gli elenchi degli esperti esterni che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero *iter* procedurale relativo al bando.

24. Le varianti scientifiche nonché la relazione scientifica conclusiva delle proposte progettuali è sottoposta alla valutazione di CdV appositamente costituiti per ciascun Macrosettore nel numero massimo di 15 componenti, in ragione dei progetti finanziati, e comunque non inferiori a tre. Qualora il CdV ritenga totalmente insoddisfacenti i risultati scientifici raggiunti a conclusione delle attività progettuali il Ministero può procedere alla revoca del contributo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

25. Il Ministero si riserva di fornire, anche successivamente all'ammissione al finanziamento, specifiche indicazioni e linee guida per la valutazione dell'impatto scientifico, tecnologico, sociale ed economico dei progetti, al fine di garantire uniformità metodologica, coerenza con gli obiettivi strategici e la piena misurabilità dei risultati conseguiti.

26. La quota della dotazione finanziaria destinata alle attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili, nonché alle conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo di cui al presente articolo è pari a € 2.360.000,00. Eventuali economie accertate a consuntivo derivanti dal mancato utilizzo, totale o parziale, di tale quota possono essere riassegnate, nel rispetto della normativa vigente, al potenziamento e all'implementazione del sistema di valutazione e monitoraggio, anche attraverso lo sviluppo e l'aggiornamento di strumenti, piattaforme e procedure dedicate.

Articolo 3

Incompatibilità

1. I componenti dei Comitati di Valutazione e gli esperti esterni coinvolti nella valutazione del PRIN 2026 non possono partecipare in alcun modo ai progetti proposti a valere sul presente bando.
 2. I componenti dei Comitati di Valutazione e gli esperti esterni, qualora abbiano prestato servizio nel corso dei cinque anni antecedenti alla data del presente bando, nella stessa Università, Ente di ricerca di appartenenza o istituzione del *Principal Investigator* o del responsabile di unità locale afferenti al progetto presentato a titolo di candidatura al bando, devono astenersi dalle attività inerenti alla procedura di valutazione.
 3. Ciascun membro dei Comitati di Valutazione o esperto esterno devono, altresì, astenersi dalle attività inerenti alla procedura di valutazione di progetti in cui il *Principal Investigator* o un responsabile di unità locale siano stati, con lo stesso, coautori di pubblicazioni scientifiche nei cinque anni antecedenti alla data del presente bando. Tale ipotesi non opera laddove alla pubblicazione che interessa il componente del Comitato di Valutazione, l'esperto esterno ed il *Principal Investigator* o il responsabile di unità locale abbia partecipato un numero di coautori pari o superiore a 50.
 4. L'incompatibilità di cui al comma precedente si applica indipendentemente dal numero dei coautori se il componente del Comitato di Valutazione, l'esperto esterno, il *Principal Investigator* o il responsabile di unità occupino ruoli di preminenza negli ultimi cinque anni (primo nome, ultimo nome o autore corrispondente) nella pubblicazione in questione.
 5. Ciascun membro dei Comitati di Valutazione o esperto esterno deve, altresì, astenersi dalle attività inerenti alla procedura di valutazione di progetti il cui *Principal Investigator* o il responsabile di unità locale sia allo stesso legato da vincoli di parentela fino al quarto grado o di affinità fino al secondo grado ovvero sia convivente o commensale abituale dello stesso componente del Comitato di Valutazione e dell'esperto esterno.
-



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

6. Prima dell'accettazione dell'incarico i componenti dei CdV e gli esperti esterni rilasciano sul sito dedicato al PRIN, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di osservanza dei principi deontologici e di riservatezza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione di assenza di incompatibilità falsa o mendace costituisce causa di responsabilità penale per il dichiarante di cui all'art. 76 DPR 445/2000.
7. I componenti dei CdV e gli esperti esterni, si impegnano, altresì, a mantenere riserbo sulle operazioni svolte, nonché a rispettare i termini del procedimento nella valutazione.

Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo si riferiscono esclusivamente ai rapporti fra i valutatori (componenti del CdV, gli esperti esterni) e il *Principal Investigator* e/o il responsabile di unità.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ed i relativi allegati costituiscono parte integranti del BANDO PRIN 2026 HYBRID e saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero <https://www.mur.gov.it> nonché sulla piattaforma dedicata <https://prin.mur.gov.it>.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Allegati:

- *Linee Guida di Valutazione BANDO PRIN 2026 HYBRID*
-